



REGIONE BASILICATA

Allegato alla DGR n. 526 del 12.05.2014

AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEL DIRETTORE DELL'AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO (A.R.D.S.U.).

ART. 1

- 1) Ai sensi dell'art. 14 della Legge Regionale 04.03.1997 n. 11 e s.m.i. è indetto Avviso Pubblico per il conferimento della carica di Direttore dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (A.R.D.S.U.).

ART. 2

- 1) Per la candidatura alla carica di Direttore è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
 - Diploma di laurea;
 - Specifica esperienza e acquisite competenze tecnico-amministrative nella gestione di strutture pubbliche o private.

ART. 3

- 1) Gli ordini professionali, le associazioni, gli enti pubblici o privati operanti nei settori interessati, le organizzazioni sindacali, le fondazioni e i singoli cittadini possono presentare proposta di candidatura.
- 2) La proposta di candidatura, datata e firmata, indirizzata al Presidente della Giunta regionale e corredata della documentazione prevista nell'Avviso, deve essere acquisita, a pena di inammissibilità, entro e non oltre **le ore 13,00 del termine perentorio di 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata secondo le seguenti modalità:**
 - direttamente al protocollo della Presidenza della Giunta regionale, sito in Via Vincenzo Verrastro n. 4 – 85100 POTENZA, nei seguenti giorni ed orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 14 e dalle ore 14,30 alle ore 19,00;
 - con posta elettronica certificata (PEC) esclusivamente all'indirizzo **nominegiunta2014@cert.regione.basilicata.it** avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf;
 - a mezzo raccomandata – servizio postale o corriere – con avviso di ricevimento, indirizzata al Presidente della Regione Basilicata, via Vincenzo Verrastro, 4 – 85100 POTENZA, non facendo fede la data di spedizione nei casi di trasmissione a mezzo posta.
- 3) L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la mancata o tardiva ricezione delle domande dovute a disguidi postali e telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
- 4) Qualora il giorno di scadenza sia festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.



REGIONE BASILICATA

- 5) Qualora le proposte di candidatura siano pervenute tramite PEC, l'Amministrazione è autorizzata ad utilizzare, per ogni comunicazione, il medesimo mezzo con piena efficacia e garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi da parte degli istanti.

ART. 4

- 1) La proposta di candidatura deve essere accompagnata da una dichiarazione, datata e firmata dal candidato, contenente:
- a) dati anagrafici completi e la residenza;
 - b) titoli di studio;
 - c) curriculum professionale, datato e firmato del candidato e l'occupazione abituale;
 - d) elenco delle cariche pubbliche e degli incarichi presso società a partecipazione pubblica, nonché in società private iscritte in pubblici registri, ricoperti attualmente e precedentemente;
 - e) possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente Avviso;
 - f) inesistenza delle situazioni richiamate dall'art. 7 del D. Lgs. 31 dicembre 2012 n. 235;
 - g) inesistenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interesse, in relazione all'incarico da ricoprire;
 - h) disponibilità ad accettare l'incarico;
 - i) incarichi ricoperti a seguito di nomine o designazioni da parte di organi regionali con l'indicazione del periodo di permanenza in carica;
 - l) inesistenza o esistenza di cause di incompatibilità previste dall'art. 10 della Legge Regionale n. 32/2000 e la disponibilità a rimuovere le situazioni di incompatibilità nei modi di cui al citato art. 10, comma 3;
 - m) inesistenza delle condizioni di cui all'art. 11 della Legge Regionale n. 32/2000;
 - n) non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 9, comma 4, della Legge Regionale n. 27/2005 e dall'art. 11, comma 10, della Legge Regionale n. 18/2006;
 - o) non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 52, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150;
- 2) La dichiarazione di cui al comma 1 del presente articolo deve contenere, **a pena di esclusione**, quanto previsto ai punti: a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n) ed o).
- 3) **La proposta di candidatura deve essere accompagnata, altresì, a pena di esclusione, da altra apposita dichiarazione**, datata e firmata resa dal candidato, in ordine all'inesistenza delle ipotesi di inconferibilità e incompatibilità di cui al D. Lgs. 08 aprile 2013, n. 39 o l'esistenza di condizioni di incompatibilità e della disponibilità a rimuoverle nei modi e nelle forme di rito.

ART. 5

- 1) La proposta di candidatura e le dichiarazioni di cui al precedente art. 4, punti 1 e 3, devono essere redatte in carta semplice, nelle forme di cui al D.P.R. 445/2000, **conformemente ai modelli allegati al presente Avviso** sotto le lettere:
- A) per proposta candidatura singoli cittadini;
 - B) per proposta di candidatura da parte di terzi;
 - C) dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 4, comma 1, dell'Avviso



REGIONE BASILICATA

- D) dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 4, comma 3, dell'Avviso disponibili sul sito internet www.regione.basilicata.it.
- 2) La proposta di candidatura e le dichiarazioni di cui al precedente art. 4, punti 1 e 3, devono essere sottoscritte con firma leggibile e corredata, a pena di esclusione, di copia di valido documento di identità.

ART. 6

- 1) Il provvedimento di nomina è adottato dalla Giunta regionale con riferimento ai requisiti stabiliti dall'art. 2 del presente avviso e senza vincolo di comparazione.
- 2) L'incarico di Direttore dell'A.R.D.S.U. ha durata corrispondente a quella della legislatura nella quale è conferito e comunque fino alla nomina del nuovo Direttore.
- 3) Il rapporto di lavoro è a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato, stipulato con il Presidente della Giunta regionale.
- 4) L'incarico è inconfirabile qualora ricorrano le ipotesi previste dall'art. 11 della Legge Regionale n. 32/2000 e s.m.i., dall'art. 52, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 150/2009, e dagli articoli 3, 4, 6 e 7 D. Lgs. n. 39/2013.
- 5) L'incarico è incompatibile con cariche pubbliche elettive nonché con ogni altra attività di lavoro autonomo o subordinato; per i dipendenti pubblici determina il collocamento in aspettativa senza assegni, secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 2, della Legge Regionale n. 11/1997, come sostituito dall'art. 13, comma 11, della Legge Regionale n.11/2006
- 6) Il trattamento economico annuo lordo è determinato ai sensi dell'art. 14, comma 3, ultimo periodo, della Legge Regionale n. 11/1997, come sostituito dall'art. 13, comma 11, della Legge Regionale n.11/2006, e dall'art. 12, comma 4, della Legge Regionale 28/2010, fatto salvo quanto previsto dall'art. 10 della Legge Regionale 30 aprile 2014 n. 8 in ordine alla riduzione degli emolumenti per cariche ed incarichi in organismi regionali.

ART. 7

- 1) Ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 i dati personali forniti dai candidati, raccolti presso la Giunta regionale della Basilicata, saranno utilizzati esclusivamente ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione all'avviso pubblico e per l'espletamento delle conseguenti procedure.



Note all'art. 4:

1) si riporta di seguito il testo dell'art. 7 del D. Lgs. n. 235/2012:

1. Non possono essere candidati alle elezioni regionali, e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unità sanitarie locali:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'[articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309](#), o per un delitto di cui all'[articolo 73](#) del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);

c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);

e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'[articolo 4, comma 1, lettere a\) e b\), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#).

2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza del consiglio regionale, della giunta regionale, dei rispettivi presidenti e degli assessori regionali.

3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha deliberato la nomina o la convalida dell'elezione è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

2) si riporta di seguito il testo dell'art. 10 L.R. 32/2000:

“Incompatibilità”

1. Le nomine e le designazioni di cui alla presente legge sono incompatibili con le funzioni di:

- a) membro del Governo o del Parlamento nazionale o europeo;
- b) membro della Giunta o del Consiglio regionale, fatti salvi i casi di cui al comma 3 del precedente art. 1;
- c) Presidente, Assessori, Consiglieri delle Amministrazioni Provinciali;
- d) Dipendente dello Stato, della regione o di altra amministrazione, il quale assolva mansioni direttamente inerenti all'esercizio della vigilanza o del controllo sull'organo nel quale avviene la designazione o la nomina;
- e) Magistrato ordinario, del Consiglio di Stato, dei Tribunali amministrativi regionali, della Corte dei Conti e di ogni altra giurisdizione speciale;
- f) Avvocato o procuratore presso l'Avvocatura dello Stato;
- g) Appartenente alle forze armate in servizio permanente effettivo.



REGIONE BASILICATA

2. Sono fatte salve eventuali incompatibilità sancite espressamente da leggi dello stato o da normative o regolamenti di istituzioni o organismi extra o sovra regionali.
3. Nelle situazioni di incompatibilità previste dal comma 1, l'atto di nomina o di designazione diviene nullo se la persona interessata, al momento dell'accettazione dell'ultimo incarico, non elimini le cause d'incompatibilità presentando le dimissioni dalle cariche incompatibili e astenendosi dal compimento di qualsiasi atto inerente all'esercizio delle loro funzioni".

3) si riporta di seguito il testo dell'art. 11 L.R. 32/2000

"Limitazioni per l'esercizio degli incarichi

- a. gli incarichi di cui alla presente legge non sono tra loro cumulabili e l'accettazione della nuova nomina o designazione comporta la decadenza dell'incarico ricoperto.
- b. Non è consentito essere nominati per lo stesso o per altro incarico, compreso tra quelli disciplinati dalla presente legge qualora vi sia stata permanenza in uno o più incarichi per un periodo pari o superiore a dieci anni salvo quanto previsto al successivo comma 3.
- c. Alla scadenza della legislatura regionale nella quale sono stati nominati, i revisori dei conti ed i componenti dei collegi sindacali non possono essere rinnovati nell'incarico presso lo stesso ente".

4) si riporta di seguito il testo dell'art. 9 comma 4 della L.R. 27/2005

4. L'Amministrazione regionale non può, in alcun caso, instaurare con il personale collocato a riposo o comunque cessato dal servizio, rapporti di consulenza, studio e ricerca, per i due anni successivi alla cessazione dal servizio.

5) si riporta di seguito il testo dell'art. 11 comma 10 della L.R. 18/2006

10. Il dipendente che risolve consensualmente il rapporto di lavoro con l'amministrazione non può in nessun caso essere riammesso in servizio, né assumere o mantenere rapporti di lavoro, incarichi di consulenza, di collaborazione, studio o ricerca presso l'amministrazione regionale o presso alcuno degli enti strumentali, né essere nominato rappresentante dell'ente in seno ad altri organismi, per un periodo di tre anni dalla cessazione. L'indennità prevista per la risoluzione consensuale è incompatibile con la percezione di emolumenti connessi alle funzioni di cui sopra svolte a qualsiasi titolo su nomina della Regione Basilicata o di alcuno degli Enti strumentali.

6) si riporta di seguito il testo dell'art. 52, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 150/2009

1. All'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni.»;

7) si riporta di seguito il testo degli articoli 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 13 D. Lgs. n. 39/2013

Art. 3 *Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione*

1. A coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, non possono essere attribuiti:

- a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;
- b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;



REGIONE BASILICATA

- c) gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale;
- d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
- e) gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali del servizio sanitario nazionale.

2. Ove la condanna riguardi uno dei reati di cui all'*articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97*, l'inconferibilità di cui al comma 1 ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità degli incarichi ha la durata di 5 anni.

3. Ove la condanna riguardi uno degli altri reati previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale, l'inconferibilità ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità ha una durata pari al doppio della pena inflitta, per un periodo comunque non superiore a 5 anni.

4. Nei casi di cui all'ultimo periodo dei commi 2 e 3, salve le ipotesi di sospensione o cessazione del rapporto, al dirigente di ruolo, per la durata del periodo di inconferibilità, possono essere conferiti incarichi diversi da quelli che comportino l'esercizio delle competenze di amministrazione e gestione. È in ogni caso escluso il conferimento di incarichi relativi ad uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati, di incarichi che comportano esercizio di vigilanza o controllo. Nel caso in cui l'amministrazione non sia in grado di conferire incarichi compatibili con le disposizioni del presente comma, il dirigente viene posto a disposizione del ruolo senza incarico per il periodo di inconferibilità dell'incarico.

5. La situazione di inconferibilità cessa di diritto ove venga pronunciata, per il medesimo reato, sentenza anche non definitiva, di proscioglimento.

6. Nel caso di condanna, anche non definitiva, per uno dei reati di cui ai commi 2 e 3 nei confronti di un soggetto esterno all'amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico cui è stato conferito uno degli incarichi di cui al comma 1, sono sospesi l'incarico e l'efficacia del contratto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, stipulato con l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico. Per tutto il periodo della sospensione non spetta alcun trattamento economico. In entrambi i casi la sospensione ha la stessa durata dell'inconferibilità stabilita nei commi 2 e 3. Fatto salvo il termine finale del contratto, all'esito della sospensione l'amministrazione valuta la persistenza dell'interesse all'esecuzione dell'incarico, anche in relazione al tempo trascorso.

7. Agli effetti della presente disposizione, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., è equiparata alla sentenza di condanna.

Art. 4 *Inconferibilità di incarichi nelle amministrazioni statali, regionali e locali a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati*

1. A coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico, non possono essere conferiti:

- a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;
- b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;



REGIONE BASILICATA

c) gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento.

Art. 6 *Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello nazionale*

1. Per le cariche di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e di commissario straordinario del Governo di cui all'[articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400](#), si applicano i divieti di cui alla [legge 20 luglio 2004, n. 215](#).

2. La vigilanza sull'applicazione di quanto previsto dal comma 1 è esercitata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi della medesima [legge n. 215 del 2004](#).

Art. 7 *Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale*

1. A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della regione che conferisce l'incarico, ovvero nell'anno precedente siano stati componenti della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti della medesima regione o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione, oppure siano stati presidente o amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione ovvero da parte di uno degli enti locali di cui al presente comma non possono essere conferiti:

- a) gli incarichi amministrativi di vertice della regione;
- b) gli incarichi dirigenziali nell'amministrazione regionale;
- c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale;
- d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale.

2. A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che conferisce l'incarico, ovvero a coloro che nell'anno precedente abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella stessa regione dell'amministrazione locale che conferisce l'incarico, nonché a coloro che siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della stessa regione, non possono essere conferiti:

- a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione;
- b) gli incarichi dirigenziali nelle medesime amministrazioni di cui alla lettera a);
- c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale;
- d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione.

3. Le inconferibilità di cui al presente articolo non si applicano ai dipendenti della stessa amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che, all'atto di assunzione della carica politica, erano titolari di incarichi.

Art. 9 *Incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali*

1. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico, sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce l'incarico.



REGIONE BASILICATA

2. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico.

Art. 11 *Incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali*

1. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali e gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'[articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400](#), o di parlamentare.

2. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni regionali e gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale sono incompatibili:

- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione che ha conferito l'incarico;
- b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;
- c) con la carica di presidente e amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.

3. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione nonché gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:

- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che ha conferito l'incarico;
- b) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;
- c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione abitanti della stessa regione.

Art. 12 *Incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali*

1. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico, ovvero con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.

2. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'[articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400](#), o di parlamentare.

3. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:



REGIONE BASILICATA

- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;
- b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;
- c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.

4. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:

- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione;
- b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;
- c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.

Art. 13 *Incompatibilità tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali*

1. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e di commissario straordinario del Governo di cui all'[articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400](#), o di parlamentare.

2. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:

- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;
- b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;
- c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della medesima regione.

3. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione.